

N. 1610/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica civile

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1610/2017 R.G. promossa da

[REDACTED] (C.F.: 0 [REDACTED])
rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di riassunzione e/o prosecuzione del processo, dall'Avv. Maurizio Zeoli e dall'Avv. Daniela Sarracino del foro di Benevento, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Benevento, Viale Martiri d'Ungheria n. 13

ATTORE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526),
rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] via [REDACTED]

CONVENUTA

INTERVENUTO

avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 27.5.2020, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7° lett. h) D.L. 18/20 convertito in Legge 27/20,

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.4.2017, [REDACTED] conveniva Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dinanzi al Tribunale di Siena; esponeva di avere intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il rapporto di conto corrente [REDACTED] assistito da apertura di credito, sul quale erano stati girocontate le competenze relative ai conti anticipi partitari salvo buon fine n. [REDACTED] sulla base di una perizia di parte, sosteneva che la Banca aveva addebitato interessi ultralegali in violazione dell'art. 117 TUB o indebitamente variati nel corso del rapporto, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, valute fittizie, altre spese e competenze mai concordate, interessi usurari e che pertanto risultava un credito della società di € 307.063,14, anziché di € 366,14; concludeva chiedendo l'accertamento delle somme illegittimamente addebitate.

Con atto di riassunzione e/o prosecuzione di processo depositato il 27.9.2017, il [REDACTED] esponeva che la società attrice era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [REDACTED] e che ciò aveva determinato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 43 comma 3° L.Fall.; dichiarava che intendeva riassumere e comunque proseguire il processo iniziato dalla società *in bonis*.

La convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. si costituiva il 4.10.2017 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 30.10.2017 contestando la domanda attorea; in particolare, eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione e l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme addebitate anziché degli indebiti pagamenti eseguiti, non allegati, e la nullità dell'atto di citazione per tale ragione nonché l'inammissibilità della domanda restitutoria in pendenza di rapporto; sosteneva che nei contratti erano state regolarmente pattuite la capitalizzazione, da ritenersi legittima, e la commissione di massimo scoperto; contestava di avere applicato interessi ultralegali non concordati e interessi usurari, ribadiva la legittimità della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione di fondi nonché delle valute applicate.

Per tutte queste ragioni, la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. così concludeva: *“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Siena dichiarare inammissibile e comunque respingere in toto le domande delle parti attrici perché prescritte (almeno in parte) e comunque infondate e non provate. Con vittoria di spese, attività e compensi di causa”*.

Espletati gli incumbenti preliminari all’udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. dell’8.11.2017 e concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6° c.p.c., con memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., l’attore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] così concludeva: *“Piaccia all’adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere, accertare e dichiarare che la convenuta Banca durante il rapporto bancario intercorso tra le parti e meglio specificato in premessa, in forza delle esplicitate, illegittime causali, ha applicato in danno di parte ricorrente: - voci di debito effettivamente non dovute a causa della mancata preventiva valida pattuizione delle relative clausole, ovvero sulla base di clausole, usi, e/o condizioni da dichiarare nulle, illegittime, inefficaci, per interessi ultra legali, capitalizzazione infrannuale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, sistema di valute fittizie, spese, competenze o commissioni applicate peraltro in violazione delle norme e dei principi sulla trasparenza e correttezza nei contratti in generale ed in quelli bancari in particolare, in mancanza di adeguata comunicazione; - in ogni caso e comunque interessi e/o commissioni di massimo scoperto in misura illegittima, perché determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell’anatocismo; - un tasso effettivo globale (TEG) trimestrale non rispondente ai limiti fissati dai D.M. di periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in attuazione della legge 108/96 in materia di USURA; - sicchè con riferimento ai conti anticipi, gli indebiti operati sono tutti riscontrabili sui correlati rapporti di conto corrente ordinari; invero, come detto innanzi, la banca ha adottato la tecnica contabile della giricontazione delle competenze dai conti anticipi direttamente sui richiamati rapporti di conto ordinario; in altre parole le competenze trimestrali inerenti i conti anticipi si riscontrano direttamente addebitate sui rapporti di conto ordinario; accertare e dichiarare l’insussistenza/la*

erroneità/la illegittimità del saldo a debito registrato sugli estratti conto della banca e, in particolare sull'estratto conto più recente per i c.c. ancora in essere, del saldo a "zero" registrato sugli estratti conto di chiusura/estinzione per i conti estinti, ovvero del saldo a debito registrato sull'estratto conto alla diversa data a stabilirsi all'esito dell'istruttoria, a causa degli addebiti contestati, esplicitati in premessa; determinare/rideterminare il reale/corretto saldo dei rapporti di conto corrente dedotti in lite, di cui innanzi, con conseguenziale pronuncia di rettifica del saldo risultante dall'estratto conto proveniente dalla banca, tenuto conto anche della girocontazione delle competenze dai c.c. anticipi sui conti ordinari, tecnica contabile che ha consentito che gli indebiti operati dalla banca, ascrivibili ai conti anticipi, siano riscontrabili sui correlati rapporti di conto ordinario; condannare la convenuta banca in persona del suo legale rapp.te p.t.: - al pagamento in favore di parte attrice delle somme versate e non dovute, risultanti dalla ricostruzione dei conto corrente oggetto di causa operata eliminando gli addebiti conseguenti alle clausole indebite evidenziate in premessa nella misura determinata nella allegata perizia tecnica del dott. Alfredo Montefusco oppure a determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria anche mediante apposita CTU che sin d'ora si richiede, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo; - al pagamento delle somme dovute in restituzione in conseguenza dell'avvenuto superamento del tasso effettivo globale (TEG) trimestrale rispetto ai limiti fissati dai D.M. di periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente, in attuazione della legge 108/96 in materia di USURA il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo soddisfo; - al pagamento degli oneri sostenuti per le consulenze tecniche di parte; Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da maggiorarsi di rimb. Forf., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.".

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010, la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal

Giudice con ordinanza del 25.9.2018 ed il relativo supplemento disposto con ordinanza del 6.9.2019.

All'udienza del 27.5.2020, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 183 comma 7° lett. h) D.L. 18/20, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice [REDACTED] ha proposto una **domanda**, poi portata avanti dal [REDACTED] della medesima società, **di accertamento della nullità di un contratto di conto corrente e dei relativi conti anticipi**, con riferimento alla mancanza di sottoscrizione ed alle clausole in tema di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni e spese, nonché di conseguente rideterminazione del saldo e restituzione degli addebiti illegittimi.

Anzitutto, la domanda è procedibile perché è stata preceduta dall'esperimento, seppure con esito negativo, del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-*bis* D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in tema di contratti bancari (docc. 5 fasc.att.).

In relazione alla domanda attorea, la Banca convenuta ha sollevato un'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per mancanza delle ragioni di fatto della domanda, ai sensi degli artt. 163 comma 3° nn. 3 e 4 e 164 comma 4° c.p.c., derivante dall'omessa indicazione delle rimesse solutorie, cioè dei pagamenti, di cui chiede la restituzione.

Tale eccezione appare infondata, in quanto l'attrice ha espressamente indicato le ragioni, in fatto ed in diritto, poste alla base della propria domanda di accertamento negativo (nullità del contratto per mancata sottoscrizione dello stesso, nullità delle clausole in materia di capitalizzazione, interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, nullità delle commissioni e spese), tanto è vero che la Banca convenuta si è ampiamente difesa sulle varie questioni sollevate; viceversa, l'accertamento della natura solutoria o meno dei vari versamenti è questione di merito che dovrà essere valutata all'esito del processo.

Ancora, la Banca ha sollevato un'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, perché proposta a conto corrente ancora aperto e riferita agli addebiti illegittimi e non ai pagamenti.

In realtà, però, per come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza, sussiste, in capo al correntista, l'interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi tipo di nullità contrattuale) e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 21646).

Nel merito, ma sempre preliminarmente, la Banca ha poi eccepito la mancanza di prova delle doglianze sollevate dall'attrice, fondata sul fatto che l'attrice medesima non aveva prodotto tutti gli estratti conto, in violazione dell'onere della prova su di essa gravante, ed ha conseguentemente sostenuto che il ricalcolo dei rapporti dare-avere doveva essere effettuato a partire dal momento in cui erano presenti tutti gli estratti conto in maniera continuativa.

A tal proposito, è noto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003 n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una

prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra *solvens* e *accipiens* (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'*accipiens* la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n. 7027).

In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.

Nel caso di specie, peraltro, le parti hanno prodotto i contratti di conto corrente ordinario e di anticipi mentre la società attrice ha prodotto larga parte degli estratti conto relativi ai vari contratti. In quest'ottica, la mancanza di qualche estratto conto intermedio non determina l'impossibilità di procedere al ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti, in quanto il consulente tecnico d'ufficio è comunque in grado di operare un raccordo tra le varie operazioni.

Sempre in quest'ottica, in relazione alle domande di nullità proposte ed alla conseguente richiesta di restituzione di somme illegittimamente addebitate, del resto, per giurisprudenza assolutamente costante, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 comma 1° c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2018, n. 30000).

Ne consegue che, nel caso di specie, nel quale le doglianze della società attrice attengono tutte alla nullità dei contratti per mancato rispetto delle norme previste in tema di forma del contratto, interessi (ultralegali, anatocistici ed usurari), commissioni, spese e valute, il principio in questione non trova applicazione.

Ciò detto, in relazione alle domande di nullità in questione ed alla conseguente richiesta di restituzione di somme illegittimamente addebitate, la Banca convenuta ha poi eccepito la prescrizione.

A proposito della decorrenza del termine di prescrizione, all'esito di un ampio dibattito, la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che, in linea di principio, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso; in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come "pagamenti", non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della Banca, si verifica quello che può essere definito "pagamento" da parte del cliente; tuttavia, ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto "scoperto", ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore

del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri "pagamenti" -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti.

Secondo la giurisprudenza più recente, poi, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile, sez. V, 22 febbraio 2018, n. 4372; e da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895).

In questa prospettiva, considerato che in relazione a tutti i conti anticipi, le competenze addebitate dalla Banca erano poi girocontate sul conto corrente principale n. 363.64, l'analisi della prescrizione è stata correttamente effettuata sul solo conto corrente principale; in particolare, sono risultate prescritte le rimesse solutorie effettuate oltre dieci anni prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del processo, ovvero prima del 28.4.2007 e, dunque, quelle relative ai trimestri fino al primo trimestre 2007; ed all'esito della relativa verifica, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato le rimesse ripristinatorie e quelle solutorie, ha evidenziato che le rimesse solutorie "pagano" le competenze addebitate dalla Banca e quindi ha correttamente proseguito la propria analisi rispetto a tutte le altre questioni, che verranno esaminate nel prosieguo, con riferimento alle competenze non prescritte rientranti nel decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione.

Viceversa, per le ragioni appena evidenziate *supra*, la tesi dell'attore, secondo cui non si dovrebbe ritenere operante la prescrizione, risulta infondata.

Passando dunque al merito della controversia, in relazione al rapporto bancario oggetto di causa, la società attrice ha anzitutto lamentato la **nullità derivante dalla**

mancata sottoscrizione dei contratti, evidenziando che i contratti medesimi non riportavano la sottoscrizione della Banca (**c.d. contratti monofirma**).

E tuttavia, come evidenziato in giurisprudenza, seppure con riferimento al contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, previsto dall'art. 23 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - T.U.F., ma con principio estensibile anche alla presente fattispecie relativa ad un contratto bancario, il requisito della forma scritta del contratto è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del correntista (in quel caso si trattava dell'investitore), non necessitando la sottoscrizione anche del funzionario dell'istituto di credito (in quel caso, dell'intermediario), il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898). Anche nel caso di specie, dunque, devono ritenersi validi tutti i contratti prodotti che riportano la firma della sola società correntista, in quanto è pacifico che tali contratti sono stati regolarmente eseguiti da entrambe le parti e consegnati alla correntista che, infatti, li ha prodotti in giudizio.

Si deve però rilevare che alcuni dei contratti in atti (contratto di conto corrente ordinario n. 363.64, contratto di conto corrente anticipi salvo buon fine n. 364.57 e contratto di conto corrente partitario presentazione anticipi salvo buon fine n. 365.50) sono stati stipulati per scritto in data 9.9.2008 ma, per come risultante dalla presenza di estratti conto anche in epoca precedente, sono stati aperti precedentemente. Ciò significa che, per il periodo precedente al 9.9.2008, i rapporti in questione sono stati regolati in assenza di contratto in forma scritta; ne deriva che tali contratti, per il periodo precedente al 9.9.2008, sono nulli ai sensi dell'art. 117 TUB, secondo cui *“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.”*; dunque in tale periodo, devono essere applicati gli interessi, al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB. A tal fine, dal momento che nella prima relazione peritale, il consulente tecnico d'ufficio aveva applicato il

tasso d'interesse legale, è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio finalizzato appunto al ricalcolo al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per gli altri rapporti per i quali la stipulazione del contratto è successiva all'inizio di esecuzione (ad esempio, il conto anticipi n. [REDACTED], il conto anticipi n. 5 [REDACTED] e il conto anticipi n. [REDACTED]), limitatamente al periodo in cui manca il contratto redatto per scritto, nonché per quei rapporti contrattuali privi di contratto redatto per scritto (conto anticipi [REDACTED] ovvero per quei rapporti contrattuali nei quali, pur a fronte della stipulazione di un contratto redatto per scritto, non sono state pattuite le condizioni economiche (ad esempio il conto anticipi n. [REDACTED] e il conto anticipi n. [REDACTED])).

La parte attrice ha anche lamentato l'illegittimità della **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, in violazione dell'art. 1283 c.c..

In proposito, è invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della *opinio juris*, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c.. È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845; Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi

dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..

In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25 D.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, modificando il comma 2 dell'art. 120 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 contenente il Testo Unico Bancario (T.U.B.), ha demandato al C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie; ed il C.I.C.R., con la Delibera del 9.2.2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito. Per effetto di tale previsione, l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale deve oggi ritenersi legittimo purché sia prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione sia a favore della banca che a favore del cliente.

Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che [REDACTED] [REDACTED] ha stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il contratto di conto corrente n. [REDACTED] in data 9.9.2008, dunque in epoca successiva alla deliberazione del C.I.C.R. precedentemente citata, e che in tale contratto, per quel che interessa in questa sede, le parti hanno espressamente previsto i tassi di interessi creditori e debitori ed hanno altresì pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori, cioè sia degli interessi a favore del correntista che di quelli a favore della Banca, e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha espressamente sottoscritto la clausola 9 delle "Condizioni giuridiche - sezione conto corrente bancario" relativa appunto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Dunque, poiché la pattuizione rispetta i criteri stabiliti dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. da esso richiamata, la clausola contenente la capitalizzazione trimestrale degli interessi è valida.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non risultano contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. e, pertanto, non si pone alcun problema di valutazione della sopravvivenza della clausola anatocistica

a seguito dell'entrata in vigore della medesima delibera.

D'altro canto, sempre contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice nei propri scritti difensivi, deve essere altresì esclusa l'illegittimità dell'anatocismo nel periodo successivo all'1.1.2014.

In effetti, in materia è successivamente intervenuto nuovamente il legislatore, con l'art. 1 comma 629 legge 27 dicembre 2013, n. 147 - c.d. Legge di Stabilità 2014, che ha modificato l'art. 120 comma 2° T.U.B., stabilendo che *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Si tratta di una norma di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad *“interessi periodicamente capitalizzati”* ed a *“successive operazioni di capitalizzazione”* e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia; sotto quest'ultimo profilo, che è quello rilevante nel caso di specie, in effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit..

Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il CICR deve

attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al CICR medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perché presuppone che il CICR abbia proceduto ad emanare la relativa normativa; ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo. In questa prospettiva, il fatto che il CICR non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ulteriormente l'art. 120 T.U.B., dapprima con l'art. 31, comma 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 91 soppresso in sede di conversione e poi con l'art. 17-*bis* D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49, induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato *supra* contenente il divieto di anatocismo non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore.

Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera CICR 9.2.2000.

In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il CICR all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che *“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”*.

Nel caso di specie, da quanto appena evidenziato consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità previsto nel contratto di conto corrente deve essere

ritenuto valido anche per il periodo successivo al 1.1.2014 e, quindi, per tutto il periodo oggetto di contestazione in questa sede. Sotto questo profilo, quindi, la domanda proposta dagli attori risulta infondata e deve essere rigettata.

Nessun problema di anatocismo si pone per gli altri contratti, nei quali le competenze venivano girocontate sul conto corrente ordinario.

Ancora, gli attori lamentano la nullità della **commissione di massimo scoperto** per la mancata pattuizione della medesima e comunque, in caso di pattuizione, per indeterminatezza.

In proposito, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come *“la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”*, impiegata per *“riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”*.

In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di

addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Per tale ragione, considerato che, nel caso di specie, nel contratto di conto corrente n. [REDACTED] la commissione di massimo scoperto non è stata pattuita, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla enucleazione delle relative somme fino al 31.12.2009; per il periodo successivo, non risulta che tale commissione sia stata addebitata.

È poi noto che la commissione di massimo scoperto, come accennato *supra*, è stata disciplinata con il già citato D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sulle somme utilizzate e una commissione per messa a disposizione di fondi.

In questo senso, nel caso di specie, per come evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, a partire dal 31.12.2009 la Banca ha applicato commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto (CSA, corrispettivo su accordato, e CIV, commissione di istruttoria veloce), la cui previsione è contenuta nelle lettere di credito prodotte; pertanto, i relativi importi sono stati riconosciuti come dovuti dal consulente tecnico d'ufficio, salva la verifica della corretta applicazione dello *ius variandi*.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento agli altri contratti (conto anticipi sbf n. [REDACTED]).

L'attrice ha ulteriormente lamentato l'applicazione di **interessi ultralegali, altre commissioni, spese e valute**. Tuttavia, nel contratto del 9.9.2008 relativo al conto corrente [REDACTED] risultano regolarmente indicate tutte le condizioni economiche, così come nel contratto di apertura di credito, esclusa la già citata commissione di

massimo scoperto antecedentemente al 31.12.2009; nel medesimo contratto, poi, risulta sottoscritta la specifica clausola sulle modifiche unilaterali ai sensi dell'art. 118 c.p.c. e quindi deve essere riconosciuto lo *ius variandi in peius* a favore della Banca. Conseguentemente, per il periodo antecedentemente alla stipulazione del contratto per scritto, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente escluso ogni spesa e commissione, mentre per il periodo successivo ha applicato le condizioni contrattuali pattuite con riferimento a tassi, spese, commissioni e valute.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento agli altri contratti (conto anticipi sbf [REDACTED])

Da ultimo, l'attrice ha anche lamentato l'illegittimo addebito di **interessi usurari**.

Al fine di meglio comprendere tale problematica, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura e, anzitutto, in tema di usura oggettiva.

L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga "*conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito*"; in particolare, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che "*si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*"; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite

oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari; attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le *“Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull’usura”* emanate dalla Banca d'Italia.

Tanto premesso, si deve considerare che, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità o simmetria, nella determinazione del tasso concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale; ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche *“alternative”* non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del TEGM. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.

Del resto, le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e dell'art.2 legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. *“tasso soglia”* per ciascuna categoria di operazione. Al giudice resta pertanto preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo

del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d'Italia, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge, siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo. Per tale ragione, il raffronto deve essere effettuato calcolando il TEG sulla base del medesimo criterio indicato dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEGM.

Con particolare riferimento all'inclusione della commissione di massimo scoperto, richiamato quanto evidenziato già *supra* con riferimento alle modalità di rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM, compiuta secondo le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, si deve in particolare osservare che le istruzioni in questione, le quali indicano i costi da includere o escludere per la rilevazione e delineano le metodologie di calcolo, originariamente non comprendevano le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedessero una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, tra le quali la c.d. commissione di massimo scoperto; soltanto successivamente, l'art. 2-bis comma 2° legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha specificato che anche tali costi devono invece essere compresi nella rilevazione e quindi la Banca d'Italia, nell'agosto 2009, ha dettato delle nuove *Istruzioni*, con le quali, oltre a dettare nuove e diverse metodologie di calcolo dei tassi, ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2010, devono essere ricompresi nella rilevazione anche tali costi, tra cui appunto la commissione di massimo scoperto. E tale normativa non ha portata interpretativa della disciplina previgente ma, piuttosto, portata innovativa.

Per come evidenziato da ultimo dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 20 giugno 2018, n. 16303), proprio al fine di garantire l'omogeneità delle basi di calcolo, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ai

fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della Legge 7 marzo 1996 n. 108, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1° legge 108/96, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

In questo senso, nel caso di specie, secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, la tiene conto di quanto stabilito da Cassazione Civile, Sez. Unite, 20 giugno 2018, n. 16303, con riferimento al contratto di conto corrente [REDACTED] non risultano trimestri nei quali è stata superata la soglia dell'usura.

Viceversa, sul conto anticipi salvo buon fine [REDACTED] è risultato un trimestre in usura.

Si deve a questo proposito ulteriormente evidenziare che, secondo una parte della giurisprudenza, sarebbe rilevante solo la c.d. usura originaria, valutata al momento della stipulazione del contratto e non la c.d. usura sopravvenuta, valutata nel corso del rapporto (in tal senso, con riferimento al contratto di mutuo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675). Tuttavia, tale principio, espressamente dettato dalla giurisprudenza per il contratto di mutuo, non appare estensibile al contratto di conto corrente. In effetti, si deve considerare che nel mutuo il tasso d'interesse è determinato dalle parti una volta per tutte con la stipulazione del contratto, e ciò sia quando il tasso sia fisso ma anche quando il tasso sia variabile, con la precisazione che in tal caso ad essere determinato una volta per tutte non è l'ammontare del tasso - che è appunto variabile - ma il metodo di calcolo dello stesso tasso; viceversa, nel conto corrente, è prevista la possibilità per la Banca di

modificare unilateralmente l'ammontare del tasso d'interessi (c.d. *ius variandi*), secondo quanto previsto in generale dall'art. 118 T.U.B., alle condizioni previste da tale norma per come modificatesi nel corso del tempo. A fronte di ciò, anzitutto, è discutibile che per effetto della comunicazione e del mancato recesso del cliente, si abbia una vera e propria usura "sopravvenuta" piuttosto che una forma di usura "originaria" derivante dalla stipulazione di un nuovo accordo. D'altro canto, anche laddove il tasso d'interesse originariamente pattuito al di sotto del tasso soglia sia divenuto usurario per effetto dell'abbassamento del tasso soglia medesimo e si sia quindi verificata una vera e propria forma di usura c.d. sopravvenuta, le conseguenze delineate dalla giurisprudenza con riferimento al mutuo non appaiono automaticamente estensibili al conto corrente, proprio perché nel conto corrente non è previsto un tasso d'interesse predeterminato sin dall'origine ma è consentito alla Banca di procedere alla sua adeguazione nei limiti del tasso soglia, con eventuale storno degli interessi usurari addebitati oltre il limite del tasso soglia medesimo.

Comunque, in tal caso, la clausola relativa agli interessi, originariamente valida, diventa successivamente inefficace, perché il creditore (la Banca) non può pretendere interessi che, in concreto, sono comunque superiori al tasso soglia; in tal caso, quindi, opera il meccanismo della nullità parziale e della sostituzione automatica della clausola nulla e, pertanto, la clausola che prevede il tasso d'interesse divenuto usurario viene sostituita, ai sensi degli artt. 1419 e 1339 c.c., da una clausola che prevede il tasso d'interesse nei limiti del tasso soglia.

Tenuto conto di quanto precede, dal ricalcolo operato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base dei criteri sin qui evidenziati, risulta illegittimamente addebitato a carico della correntista, a titolo di usura, l'importo di € 1.192,96 in relazione al conto anticipi [REDACTED]

Tutto ciò premesso e richiamato, in conclusione, tra le varie ipotesi di ricalcolo indicate dal consulente tecnico, deve essere utilizzata quella definita "ricalcoli tasso ex art. 117 per il periodo anteriore alle pattuizioni - periodo non prescritto", nella quale, appunto, il consulente tecnico d'ufficio ha tenuto conto della prescrizione ed

ha quindi effettuato il ricalcolo relativamente al periodo non oggetto di prescrizione, ha applicato il tasso ex art. 117 TUB per il periodo antecedente alle pattuizioni (o in mancanza di pattuizioni) e, per il resto, ha applicato le condizioni contrattualmente pattuite, ove effettivamente riscontrate, per come specificato *supra*; la sintesi di quanto sin qui evidenziato è quella risultante dalla tabella riportata nella consulenza tecnica d'ufficio e qui riprodotta.

	competenze banca	ricalcolo	differenza
Anticipi n. 25199005.54	0	0	0
Anticipi n. 26771905.02	2.571,70	1.366,79	-1.204,90
Anticipi n. 37071007.32	15.372,15	3.052,76	-12.319,39
Anticipi n. 50495309.19	6.266,51	973,66	-5.292,85
Anticipi n. 42186508.44	90.227,84	52.637,44	-37.590,41
Anticipi sbf n. 364.57	120.982,61	111.871,95	-9.110,66
Anticipi present. Sbf n. 365.50	840,00	720,00	-120,00
Anticipi present. SBF n. 490.48	71,28	71,28	0
Conto corrente ordinario	37.603,29	4.186,18	-33.417,11
TOTALE	273.935,38	174.880,06	-99.052,32

E da tale tabella risulta che la società attrice, alla data del 30.4.2016, ha diritto a vedersi restituire l'importo di € 99.052,32 per competenze illegittimamente addebitate.

A tale importo deve essere aggiunto l'ulteriore importo di € 366,04, pari al saldo a credito della società attrice al 30.4.2016 del conto corrente ordinario n. 363.64 nonché l'ulteriore importo di € 1.192,96 per l'usura; conseguentemente, l'importo illegittimamente addebitato dalla Banca al [REDACTED] attore ammonta ad € 100.611,36.

Ovviamente, dal momento che la domanda è stata proposta in relazione ad un rapporto di conto corrente ancora in corso, della cui evoluzione nulla le parti hanno specificato, l'importo in questione dovrà essere scomputato in riduzione dall'eventuale esposizione debitoria di parte attrice nei confronti della Banca e,

dunque, in concreto, potrà essere oggetto di restituzione solo nell'ipotesi di esposizione pari a € 0,00 ovvero per l'importo eccedente tale esposizione.

Allo stato, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova sul punto, si deve condannare la Banca a pagare [REDACTED] a somma in questione di € 100.611,36. Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo.

La regolamentazione delle **spese di lite** segue il principio della soccombenza. Pertanto, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. deve essere condannata a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, con distrazione a favore dell'Avv. Daniela Sarracino e dell'Avv. Maurizio Zeoli che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,

condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pagare al [REDACTED] [REDACTED] a somma di € 100.611,36, oltre interessi, al tasso legale, dalla

data della domanda al saldo;

condanna altresì Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a rimborsare al [REDACTED]
[REDACTED] le spese di lite, che liquida [REDACTED] per spese ed €
[REDACTED] per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
con distrazione a favore dell'Avv. Daniela Sarracino e dell'Avv. Maurizio Zeoli;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di
causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A..

Siena, 15 ottobre 2020

Il Giudice
Dott. [REDACTED]